

accettazione tacita da parte del prevenuto, comporta l'estinzione del reato e relativa declaratoria di improcedibilità dell'azione penale.

Quanto all'ultima imputazione, anzi tutto occorre precisare che la condotta penalmente rilevante ex art. 570 cpv., c.p. consiste nel far mancare ai soggetti indicati – e cioè anzi tutto i discendenti in età minore – i mezzi di sussistenza, che vanno individuati in ciò che è strettamente indispensabile alla vita e di pur contenuto soddisfacimento di complementari esigenze quotidiane, come il vitto, l'abitazione, i canoni per le ordinarie utenze, i medicinali, il vestiario, le spese per l'istruzione dei figli, i mezzi di trasporto e di comunicazione.

Sicché, per la configurabilità del reato deve positivamente dimostrarsi la sussistenza, in concreto, del duplice requisito dello stato di bisogno dell'avente diritto e della capacità economica dell'obbligato di fornire al primo i mezzi indispensabili per vivere.

Nel caso di specie, è risultato provato che, a partire dalla formalizzata separazione coniugale, l'imputato si disinteressava completamente delle sorti e delle essenziali necessità di vita della moglie e dei due giovanissimi figli, astenendosi prolungatamente fino a tutto il 2012 pressoché totalmente (tranne qualche assai modesta o sporadica dazione pecuniaria) dal corrispondere somme di denaro o altre utili prestazioni economiche in loro favore.

La chiare, coerenti e precise dichiarazioni rese dalla ex moglie – la cui attendibilità risulta ancor più evidente alla luce della rinuncia a qualsiasi prestazione economica a carattere personale, per come anche formalizzata nell'accordo convenuto avanti al G.I. in data 15.11.2012 - risultano direttamente riscontrate dalla conforme documentazione acquisita e dalle univoche e convergenti dichiarazioni rese dai testi escussi.

D'altronde, a fronte di tali circostanze non può porsi genericamente l'eventualità dell'incapienza patrimoniale dell'imputato, perché, avendo essa natura di causa di giustificazione, deve essere provata rigorosamente, con onere a carico dell'obbligato.

A tal riguardo occorre che risulti provato che le eventuali difficoltà economiche dell'imputato si fossero tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nell'impossibilità di adempiere, sia pure in parte alla suddetta prestazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa neppure in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione (cfr., Cass. pen., sez. VI, 29.1.2013 n. 7372).

Orbene, per quanto pacificamente emerso in giudizio, l'imputato aveva quasi sempre regolarmente lavorato (seppure spesso in nero) percependo adeguata retribuzione che gli consentiva – sia pure con qualche sacrificio – di provvedere alle essenziali esigenze di vita dei familiari.